



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 93/2018

STIMA CONSERVATIVA DELLE EMISSIONI 2017 PER GLI IMPIANTI DI DIMENSIONI RIDOTTE DI CUI ALL'ARTICOLO 38 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 MARZO 2013, N. 30 CHE NON HANNO COMUNICATO LE EMISSIONI ANNUALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 38 COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 MARZO 2013 E SMI

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante “Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra” e in particolare l’articolo 38, comma 6, lett. a) in base al quale “Per il gestore dell’impianto escluso ai sensi del comma 1 permane l’obbligo di: a) monitorare le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall’impianto che gestisce e comunicare tali emissioni debitamente verificate al Comitato [...]” e l’articolo 36 comma 10-ter, lett. c) in base al quale “Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore dell’impianto di ridotte dimensioni di cui all’articolo 38 è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 1000 euro a 5000 euro, qualora ometta di: [...] inviare la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 30 aprile di ciascun anno”;

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante “Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra”, ed in particolare l’articolo 34 comma 3, recante “in caso di mancata comunicazione e iscrizione di cui al comma 2, di comunicazione incompleta ovvero qualora il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni, lo stesso Comitato procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni di cui al comma 1 entro il 15 aprile di ciascun anno e il gestore o l’operatore aereo amministrato dall’Italia adempie all’obbligo di restituzione di cui all’articolo 29, comma 3, sulla base di tale stima conservativa.”

VISTO il Regolamento (UE) n. 601/2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, d'ora in avanti "Regolamento 601/2012" ed in particolare l'Art. 70 "Determinazione delle emissioni da parte dell'autorità competente", paragrafo 1, lettera a);

VISTA la delibera n. 16/2013 del 25 luglio 2013, recante "Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30";

VISTA la Deliberazione n. 16/2013, articolo 9 e la Deliberazione n. 26/2013 "Aggiornamento della deliberazione 25 luglio 2013, n. 16, recante disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal Sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30" nonché la Deliberazione n. 19/2015 "Integrazioni e modifiche delle delibere 16/2013 e 26/2013 sulla disciplina degli impianti di dimensioni ridotte di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30";

VISTA la Delibera n. 22/2014 "Stima prudenziale delle emissioni per l'anno 2013 ai sensi dell'art. 70 del Regolamento 601/2012";

VISTA la "Nota metodologica alla Delibera recante la stima prudenziale delle emissioni per l'anno 2013 ai sensi dell'art. 70 del Regolamento UE 601/2012", allegata alla Deliberazione n. 22/2014 di cui costituisce parte integrante;

VISTA la Delibera n. 61/2017 "Stima prudenziale delle emissioni per l'anno 2016 per gli impianti che non hanno comunicato le emissioni annuali";

VISTA la Deliberazione n. 91/2017 "Stima conservativa delle emissioni 2016 per gli impianti di dimensioni ridotte di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, N. 30 che non hanno comunicato le emissioni annuali, presa d'atto delle emissioni 2016 dell'impianto n. aut. 2080 e obbligo di verifica in sito delle comunicazioni delle emissioni 2017";

CONSIDERATO lo stato di liquidazione in cui versa l'impianto di dimensioni ridotte di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013 e s.m.i. con numero di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra n. 2042 denominato "Sereni Coperture s.r.l. - Stabilimento di Martignana Po" come desunto da Visura Camerale ("Documento n. T 265812345 estratto dal Registro Imprese in data 10/01/2018") della Camera di Commercio METROPOLITANA di MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI.

CONSIDERATO che, come previsto dalla Del. 26/2013 e Del. 19/2015, decorsi 24 mesi dalla data di inattività, l'impianto si intende in stato di "chiusura definitiva", il relativo stato è annotato sul Registro Nazionale per i Piccoli Emittitori (REnape) come previsto dalle stesse Delibere del Comitato ETS, compresa la Del. 64/2017.

CONSIDERATO che, come previsto dalla Deliberazione 16/2013 articolo 9 comma 2 "il gestore ha l'obbligo di comunicare al Comitato l'avvenuta chiusura entro il termine di 10 (dieci) giorni dal verificarsi della stessa" e, secondo quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo 9 "il Comitato provvede a rimuovere l'impianto dal Registro Nazionale per i Piccoli Emittitori (REnape)".

CONSIDERATO che "BAYMAX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE" costituisce la nuova ragione sociale di "Sereni Coperture srl" come attestato dalla visura camerale suindicata e dal modulo inviato dal gestore come previsto dalla deliberazione n. 19/2015 del Comitato ETS.

VISTO lo stato di “chiusura definitiva dell’impianto” in cui si trova l’impianto “Sereni Coperture srl – Stabilimento di Martignana Po”, come dichiarato dal gestore con modulo conforme all’allegato 1 alla deliberazione n. 19/2015 del Comitato.

VISTO lo stato di “apertura” dell’impianto di dimensioni ridotte di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013 e s.m.i. con numero di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra n. 2050 denominato "Impianto FOR2 Produzione Formaldeide" come desunto dal Registro Nazionale per i Piccoli Emittitori (REnape);

CONSIDERANDO il documento di indirizzo della Commissione europea denominato “Guidance Document making conservative estimates for emissions in accordance with Article 70” del 16/12/2013 e il documento di lavoro della task force “Monitoring” del Compliance Forum “Working Paper on datagaps and non-conformities” del 17/09/2013, entrambi contenenti le modalità per effettuare le stime conservative;

RITENUTO di applicare, per analogia, l’articolo 34 comma 3 del decreto legislativo 13 Marzo 2013, N. 30 e la metodologia di calcolo della stima conservativa applicandola alle casistiche degli impianti di dimensioni ridotte ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 30 del 13 marzo 2013;

VISTA la delibera n. 64/2017 “Struttura del registro nazionale dei piccoli emittitori di cui all’art.10 della delibera 16/2013” e in particolare l’art.2 che ne disciplina l’aggiornamento;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 256 del 5 ottobre 2016 con il quale è stato costituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto;

VISTO il Decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

CONSIDERATO che alla data del 22 giugno 2018 i gestori degli impianti riportati in allegato 1 non hanno comunicato le emissioni 2017 al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto;

CONSIDERATA la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica redatta in base alle linee guida della Commissione Europea e a quanto sopra riportato;

Il Consiglio direttivo, su proposta della Segreteria tecnica, nella riunione del 18 luglio 2018

DELIBERA

Art. 1

(Stime conservativa delle emissioni 2017)

1. Sono riportate, in Allegato 1 le stime conservative delle emissioni 2017 per gli impianti di dimensioni ridotte che alla data del 30 aprile 2018 non hanno comunicato le emissioni relative all’anno 2017.

2. Le stime conservative di cui all'Allegato 1 sono iscritte nel RENAPE e potranno essere utilizzate, qualora applicabile, dal gestore per l'adempimento all'obbligo di conformità ai sensi dell'articolo 38 comma 4 del decreto legislativo 13 Marzo 2013, N. 30.
3. Resta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 36 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30;

Art. 2
(Annotazione nel RENAPE)

1. Le emissioni stimate conservativamente di cui all'Allegato I sono annotate nel RENAPE.

Art. 3
(Pubblicazione)

2. La presente delibera è pubblicata nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.minambiente.it) e del sito web del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).

IL PRESIDENTE
Alessandro Zarettoni



ALLEGATO 1 -

STIMA CONSERVATIVA DELLE EMISSIONI DEGLI IMPIANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 38 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/2013 E S.M.I. CHE NON HANNO COMUNICATO LE EMISSIONI 2017 ENTRO I TERMINI PREVISTI PER LEGGE

Aut. AGES	Denominazione Impianto	Gestore	Impianto sotto < 5.000 tCO ₂ eq.	Stato Impianto nel 2017	Stima Emissioni 2017 (tCO ₂ eq.)
2042	Sereni Coperture s.r.l. - Stabilimento di Martignana Po	Sereni Coperture s.r.l.	No	Sospeso	3.490
2050	Impianto FOR2 Produzione Formaldeide	Polioli S.p.A.	SI	Aperto	1.895